



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

LA CPI

La CPI è stata istituita per mezzo di un trattato, lo Statuto di Roma, adottato il 17.07.1998 al termine della Conferenza diplomatica tenutasi a Roma. È entrato in vigore nel luglio 2002 al raggiungimento della 60ma ratifica.

Oggi gli Stati parte sono 125, ma non sono parti Stati quali gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e l'Iran.

GIURISDIZIONE COMPLEMENTARE DELLA CPI

(art. 1 Statuto)

La CPI può giudicare solo se lo Stato è “unwilling or unable” di svolgere l’indagine o iniziare il processo (art. 17 Statuto).

Gli scopi della CPI

Gli obiettivi della CPI dichiarati nel preambolo dello Statuto sono quelli di:

- Prevenire i crimini internazionali,
- Porre fine all'impunità,
- Garantire il rispetto della giustizia internazionale.

Non sono ammesse riserve alle disposizioni statutarie.

STRUTTURA PERMANENTE della CPI

→ rispetto del principio del giudice
precostituito per legge;

→rispetto del principio *nullum crimen, nulla poena
sine lege*

COMPOSIZIONE della CPI

Deve riflettere criteri di equa rappresentanza geografica, di genere e dei diversi sistemi giuridici.

I giudici devono essere **indipendenti** (art. 40 dello **Statuto**, non devono svolgere attività che possono interferire con le funzioni giudiziarie e non possono svolgere altre attività professionali) e **imparziali**.

COMPOSIZIONE della CPI

- A) **Diciotto giudici** eletti per nove anni (non rieleggibili) dall'Assemblea degli Stati parte, previa candidatura presentata dagli Stati.
- B) **La Procura** è guidata da un Procuratore, eletto dall'Assemblea degli Stati parte, e da un vice procuratore.
- C) **L'Ufficio di Cancelleria** è guidato da un Cancelliere. Ha funzioni gestionali e di assistenza per gli organi giudiziari della Corte.

GLI ORGANI della CPI

La Presidenza, composta da un Presidente e due vicepresidenti, è eletta dalla Plenaria ogni tre anni.

Le Camere, formate da 18 giudici ripartiti in tre **Divisioni**:

- Camera preliminare/predibattimentale
- Camera di Primo Grado/**dibattimentale**
- Camera d'Appello composta da 5 giudici i quali non possono svolgere altre funzioni,

LA PROCURA

Assomma i poteri inquirenti e requirenti.

- **Riceve e esamina le comunicazioni e informazioni di reato e conduce le indagini di polizia.**
- Effettua le valutazioni rimesse all'organo dell'accusa in relazione **all'esercizio dell'azione penale** e rappresentare l'accusa davanti alla Corte.

IL PROCURATORE

- non ha un ruolo di parte e di sola rappresentanza dell'accusa;
- è il depositario dell'osservanza della legge e degli interessi della giustizia;
- è il garante dei diritti individuali durante la fase delle indagini preliminari.

Il Procuratore deve estendere le indagini a ogni fatto e prova rilevante, comprese quelle a discarico della persona sottoposta alle indagini e deve rispettare pienamente i diritti individuali (art. 54 Statuto).

LA GIURISDIZIONE *RATIONE MATERIAE*

(art. 5 Statuto)

Giurisdizione sui soli *core crimes*, ovvero crimini di:

- genocidio;

- contro l'umanità;

- di guerra;

- aggressione: la fattispecie fu definita nella

Conferenza di Kampala del 2010 (art. 8 *bis* Statuto),

mentre la relativa giurisdizione fu attivata nel 2017.

LA GIURISDIZIONE *RATIONE MATERIAE*

Lo Stato che diventa parte dello Statuto accetta automaticamente la giurisdizione della Corte su questi crimini.

Uno Stato non parte può invece accettare la giurisdizione anche soltanto con riferimento ad uno specifico crimine con dichiarazione resa alla Cancelleria (art. 12 Statuto).

LA GIURISDIZIONE *RATIONE TEMPORIS*

(art. 11 Statuto)

Crimini commessi **dopo** l'entrata in vigore dello Statuto (1 luglio 2002) ovvero dopo l'adesione allo Statuto (art. 124 Statuto).

Ciascuno Stato può dichiarare al momento di divenire parte dello Statuto di non accettare la giurisdizione della CPI per i crimini di guerra commessi dai suoi cittadini o sul suo territorio per un periodo di 7 anni a partire dall'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti.

Criteria per radicare la giurisdizione penale della CPI (art. 12 Statuto)

1. Criterio della territorialità

2. criterio della nazionalità attiva (autore del reato)

CRITERIO DELLA TERRITORIALITÀ

La CPI ha giurisdizione sui crimini commessi nel **territorio** di uno Stato parte o di uno Stato non parte che abbia accettato la giurisdizione della CPI con una dichiarazione *ad hoc*

CRITERIO DELLA NAZIONALITÀ DELL'AUTORE DEL REATO

La CPI ha giurisdizione sui crimini commessi **da cittadini di uno Stato** parte o di uno Stato non parte che abbia accettato la giurisdizione della CPI con una dichiarazione *ad hoc*. Il criterio della nazionalità passiva, per cui ha giurisdizione lo Stato di cui sono cittadini le vittime, non fu preso in considerazione.

I due criteri possono non sussistere *se la segnalazione di una situazione arriva al Procuratore da parte del Consiglio di Sicurezza (salvo art. 13.b Statuto CPI)*

MECCANISMI DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO (art. 13. Statuto)

La CPI può esercitare il proprio potere giurisdizionale:

- su segnalazione (**referral**) al **Procuratore da parte di qualsiasi Stato parte** dello Statuto su “situazioni” nell’ambito delle quali ritiene siano stati commessi crimini di cui all’art. 5;
- su segnalazione al Procuratore da parte del **Consiglio di sicurezza** “*acting under chapter VII of the Charter of the UN*” (minaccia alla pace, violazione della pace o un atto di aggressione);
- *proprio motu*

MECCANISMI DI ATTIVAZIONE DEL PROCESSO (art. 13. Statuto) (segue)

Se il procedimento è aperto dal Consiglio di Sicurezza, che agisce nell'ambito dei suoi poteri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, il procedimento può riguardare anche crimini commessi sul territorio di uno Stato non parte e da cittadini di qualsiasi Stato.

DEFERRAL

Il Consiglio di Sicurezza (CdS) può differire l'inizio o la prosecuzione di un procedimento per un periodo di 12 mesi, rinnovabili.

Questo costituisce un'ipotesi di possibile conflitto tra la CPI e il CdS il quale può bloccare l'inizio del procedimento o sospenderne la prosecuzione per 12 mesi attraverso una risoluzione adottata (a maggioranza qualificata con il voto favorevole/mancata astensione dei membri permanenti) nel quadro del cap. VII Carta.